CAMERA DEI DEPUTATI N. 4541

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GUERRINI GIORGIO, BERTOLDI, BALDANI GUERRA, SILVESTRI

Presentata l'8 novembre 1967

Riapertura dei termini di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 23 dicembre 1966, n. 1142, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1966, n. 328, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966, per il suo carattere di straordinarietà, limitava nel tempo – subordinandolo alla presentazione della domanda nei termini prescritti – il diritto dei danneggiati di essere risarciti.

L'articolo 8 del decreto legge che è stato integralmente – salvo una modesta modifica – trasferito nella legge di conversione, stabiliva il limite di 180 giorni per la domanda di contributi relativi alla riparazione e ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata.

Purtroppo molti degli interessati non hanno presentato nel termine la domanda relativa e altri addirittura hanno omesso di proporla.

È facile che ciò avvenga nei momenti successivi a eventi terribili come quelli dell'autunno scorso quando lo scampato pericolo può indurre alla rassegnazione o a distrarsi dalle necessità di utilizzare tempestivamente gli strumenti offerti dalla solidarietà nazionale: inoltre molti cittadini risiedendo permanentemente o essendo impegnati per lavori stagionali all'estero, si sono trovati nella impossibilità di esserne a conoscenza.

Sembra quindi giusto, per ragioni di giustizia e solidarietà umana, rimuovere gli ostacoli che di fatto hanno impedito che per molti, i danni sofferti fossero risarciti.

La proposta, riaprendo i termini, tende a tale scopo; per questo la raccomandiamo alla vostra sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 novembre 1966, n. 976, sono riaperti per i 180 giorni successivi alla entrata in vigore della presente legge.